

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.  
N. 17 DEL 14/06/2005



## COMUNE DI FORMELLO

Provincia di Roma

Dipartimento Amministrativo/Finanziario  
Servizio Attività Produttive

### REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatori,  
estetista e mestieri affini

- Legge 14 febbraio 1963, n. 161
- Legge 23 dicembre 1970, n. 1142
- Legge 8 agosto 1985, n. 443
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1
- Legge 20.5.1997, n. 133
- L.R. 20.11.2001 n. 26
- L.R. 13.12.2001 n. 33

## INDICE

### **CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 3 - CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 4 - RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 5 - NATURA E LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 6 - TERMINI PER L'ATTIVAZIONE

### **CAP. 2 - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELLA STESSA**

ART. 7 DOMANDA

ART. 8 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI D'IMPRESA ARTIGIANA

ART. 9 - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE

ART. 10 - ATTO DI DISPONIBILITA' DEI LOCALI

ART. 11 - ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

ART. 12 - ESERCIZI MISTI

ART. 13 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO IN FORMA AMBULANTE

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME

ART. 15 - ACCERTAMENTI DELLE DISTANZE MINIME

ART. 16 - SUPERFICI MINIMI DEI LOCALI D'ESERCIZIO

ART. 17 - ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

ART. 18 - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

ART. 19 - SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO ART. 21 - SUCCESSIONE EREDITARIA

ART. 20 - REQUISITI SANITARI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

ART. 21 - LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

ART. 22 - ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE E TARIFFE

### **CAP. 3 - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI**

ART. 23 - APPLICAZIONE DI ALTRE NORME

ART. 24 - PENALITA'

ART. 25 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

ART. 26 - NOTE SULL'ATTIVITA' ED ESTETISTA

ELENCO ESERCIZI IN ATTIVITA'

## CAP. 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento tutti coloro che, sia come Imprese Individuali sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano le attività di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, che rientrano o meno nella legge n. 443/1985 e legge 133/1997, L.R. 20.11.2001 n.26 e L.R. 13.12.2001 n. 33 ovunque si svolgano, anche a titolo gratuito.

1 -2 Con il termine **BARBIERE** si designano le attività per solo uomo relativo al taglio dei capelli e della barba, tinture, frizioni, permanenti, decolorazione, stiraggi, applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare per la cura per la cura e la bellezza dei capelli e trattamenti di dopo barba anche con mezzi tecnici. Per acquisire il titolo di "acconciatore" devono ottenere attestato regionale così come previsto agli artt.3 e 6 L.R. 26/01.

1 - 3 Con il termine **ACCONCIATORE** si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare.

1 - 4 Con il termine **ESTETISTA** si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l'aspetto estetico (L.R. n. 33/01).

1 -5 Sono mestieri affini, le attività aventi per oggetto la fornitura di solo alcune delle prestazioni o dei trattamenti quali : truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore estetico, pedicure estetico.

1 - 6 Sono considerati addetti : il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata. In caso di Società, aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente esclusi gli apprendisti, e il personale che presta la propria opera con contratto di formazione e lavoro.

1 - 7 Tatuatori e perasing sono esclusi dal presente regolamento.

#### ART. 2

#### OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune di Formello le attività indicate nel precedente art. 1 deve essere munito di apposita autorizzazione, prevista dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , nonchè dalla legge 2.1.1990, n. 1.

L'autorizzazione suddetta è rilasciata con provvedimento del dirigente del Servizio Attività Produttive, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

### **ART. 3**

#### **CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, L. 2.1.1990, n. 1, L.R.26/01 e L.R.33/01 secondo le norme procedurali contenute negli articoli che seguono e sotto la osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente Regolamento e norme regolamentari urbanistiche (destinazione d'uso).

### **ART. 4**

#### **RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del dirigente servizio Attività Produttive, che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il ricorso al competente organo di giustizia amministrativa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione della decisione stessa.

### **ART. 5**

#### **NATURA E LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate, dovranno essere specificati nell'autorizzazione medesima.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 giugno 1956, n. 869, dall'art. 3 della legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443 e art. 1 legge 133/1997, o della persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalle succitate leggi del settore.

Ogni cambiamento nella persona del titolare dà luogo a nuova autorizzazione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge .

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero dei locali o nella loro destinazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, che sarà rilasciata in base al nulla osta del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale in cui il Comune ricade, previo accertamento dei requisiti igienici dei locali, secondo le modalità illustrate negli articoli che seguono, nel rispetto delle distanze minime e delle superfici minime, della densità della popolazione, degli addetti in esercizio, di cui al presente regolamento.

## ART. 6

### TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Trascorso il termine di sei mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia del parere tecnico positivo all'attivazione, senza che le attività abbiano avuto inizio, l'autorizzazione stessa sarà revocata, salvo eventuali proroghe documentabili e che non eccedano ulteriori sei mesi.

## CAP. 2

### NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

## ART. 7

### DOMANDA

Per ottenere l'autorizzazione prescritta, l'interessato deve presentare al Sindaco una domanda su carta legale, nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

- a. cognome, nome e data di nascita, domicilio, codice fiscale; per le imprese artigiane costituite in forma associativa o di cooperativa, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale e la sede, il legale rappresentante ed il domicilio di quest'ultimo, nonché il codice fiscale.
- b. le attività che si intendono esercitare;
- c. il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate ed il numero e la destinazione dei locali che compongono l'esercizio;
- d. la planimetria in scala 1:100 dei locali stessi;
- e. la descrizione della posizione dei locali: se sono posti al piano terreno o al piano interrato o si sviluppano in altri piani oppure in più di un piano, in diretto collegamento tra i vari piani;
- f. certificato della Camera di Commercio competente che attesti il possesso della qualificazione professionale, accertata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Per le attività svolte nel domicilio del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali stessi adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

## ART. 7

### ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA ARTIGIANA

(Art. 2 lettera a) della legge n. 1142 del 1970)

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa di barbiere, acconciatore ed estetista dovrà certificare di essere iscritta in un Albo Professionale delle Imprese Artigiane.

Per le Imprese Societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge-quadro n. 443 del 1985 e art. 1 legge 133/1997, gli organi comunali preposti al rilascio della autorizzazione, devono accertare la regolare costituzione della Società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

## ART. 8

### ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE del richiedente o del titolare o del direttore dell'azienda

Alla stessa Commissione Provinciale per l'artigianato potrà eventualmente, essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione o del titolare o del direttore dell'Azienda.

**NOTA:** la qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dall'eventuale titolare o direttore dell'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, acconciatore o estetista ; oppure abbia prestato, per almeno due, la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere, acconciatore o estetista, in qualità di dipendente o di collaboratore.

La qualificazione di estetista è regolamentata dalla Legge n. 1/1990 e L.R.33/01.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

## ART. 9

### ATTO DI DISPONIBILITA' DEI LOCALI

L'attivazione del nuovo esercizio è subordinata alla presentazione (o allegata alla domanda o subito dopo) dell'atto comprovante la disponibilità dei locali : proprietà, locazione, usufrutto, comodato, concessione o titolo equivalente debitamente registrato.

Se al momento della presentazione della domanda, il richiedente non è in possesso di tale atto di disponibilità dei locali, può dichiarare sulla stessa domanda, che presenterà il documento prima del rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali.

## ART. 10

### ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

Il richiedente dovrà ottenere dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale il nulla-osta per l'accertamento relativo ai requisiti igienici dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

## **ART. 11**

### **ESERCIZI MISTI**

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini nella stessa sede compatibilmente con le disponibilità previste di numero esercizi, distanze, addetti in esercizio, requisiti igienici o nei termini delle Leggi. I locali adibiti all'attività di estetica devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, acconciatore.

## **ART. 12**

### **DIVIETO DELL'ESERCIZIO IN FORMA AMBULANTE** **(Art. 1 della legge 1142 del 1970)**

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere svolte, in alcun modo, in forma ambulante.

## **ART. 13**

### **DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME** **dei nuovi esercizi da quelli preesistenti**

**Per la determinazione delle distanze minime il territorio viene diviso in due zone:**

**FORMELLO CENTRO E ZONE ADIACENTI**

**FORMELLO-LE RUGHE**

**Per la zona FORMELLO CENTRO E ZONE ADIACENTI si stabilisce una distanza minima di 60 mt mentre per la Zona LE RUGHE, considerato l'accorpamento delle superfici commerciali si stabilisce una distanza minima di 30 mt.**

**La distanza determinata è valida per ciascuna tipologia delle nuove attività.**

Si deroga dal parametro delle distanze minime per quei casi di forza maggiore, opportunamente documentati, quali gli sfratti esecutivi non derivanti da morosità o calamità naturali o altre evenienze.

La distanza sarà misurata per il percorso pedonale pubblico più breve, partendo dalla mezzeria degli ingressi anche secondari.

## ART. 14

### **ACCERTAMENTO DELLE DISTANZE DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE** **(art. 2 della legge n. 1142/70)**

Il rilascio dell'autorizzazione è pertanto, subordinato all'accertamento della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

Tale accertamento è di competenza degli organi di Polizia Municipale, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia.

## ART. 15

### **SUPERFICIE MINIMA DEI LOCALI DELL'ESERCIZIO**

Le attività di cui al presente Regolamento potranno essere svolte in locali che abbiano almeno una superficie di 20 metri quadrati per i barbieri, di 30 per gli acconciatori, di 40 per gli estetisti e di 50 per le attività congiunte.

## ART. 16

### **ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente Regolamento saranno determinati dal Sindaco.

## ART. 17

### **TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO**

Le ditte che intendono trasferire il proprio esercizio in una località del territorio comunale ad un'altra, dovranno presentare apposita domanda, prima di effettuare qualsiasi trasferimento.

In questo caso, l'autorizzazione rilasciata dal dirigente Servizio Attività produttive, è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico - sanitari del locale e delle attrezzature, nonché ai requisiti statici ed al rispetto delle distanze minime con gli altri esercizi in attività.

L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti suddetti.

## ART. 18

### **SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO**

Nel caso di compravendita della titolarità di un'azienda regolarmente autorizzata, l'acquirente deve presentare la domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione a suo favore, entro sei mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di compravendita. Solo dopo aver presentato la domanda di voltura con la documentazione richiesta nell'art. 7 del presente Regolamento, l'acquirente ha facoltà di continuare l'attività del dante causa.

Oltre a tutte le indicazioni richieste nel citato art. 7, il richiedente deve allegare alla domanda anche l'atto comprovante la disponibilità dei locali, il contratto di compravendita notarile o l'atto notarile



di donazione dell'azienda, registrato, nonché la dichiarazione di rinuncia del dante causa all'esercizio dell'attività nei locali indicati nella domanda.

#### **ART.19**

##### **SUCCESSIONE EREDITARIA**

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge n. 443/85 .

L'erede-subentrante dovrà presentare l'apposita domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data del decesso del dante causa.

La domanda dovrà essere formulata secondo le prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento, con l'aggiunta del certificato di morte del dante causa, con l'atto comprovante la disponibilità dei locali ed il certificato di eseguita denuncia o di avvenuto pagamento della tassa di successione riferita all'attività artigiana.

Presentata tutta la documentazione descritta, entro il suddetto termine di sei mesi, il subentrante-erede potrà continuare l'attività del dante causa come previsto all'art.5, L.443/85 e successive modifiche; se nel frattempo non ottiene la prescritta qualificazione, l'autorizzazione sarà revocata.

#### **ART. 20**

##### **REQUISITI SANITARI RELATIVI AI PROCEDIMENTI TECNICI USATI NELLE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente Regolamento, dovrà, in ogni caso, essere evitato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene e che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e degli stessi lavoratori.

#### **ART. 21**

##### **LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA**

Non è più applicabile la procedura di rilascio e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria alle categorie di barbieri, parrucchieri ed estetisti ai sensi del D.G.R. 11250/95.

#### **ART. 22**

##### **ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE**

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, deve essere esposta nei locali dello stesso esercizio, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei servizi.

## CAP. 3

### DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

#### ART. 23

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED APPLICAZIONE DI ALTRE NORME

- E' fatto obbligo per tutti gli operatori la disinfezione o sterilizzazione di tutti gli strumenti utilizzati prima dell'uso su altra persona;
- I soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge 4.1.1990, n. 1, siano in possesso di qualifiche parziali relative ad attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della Legge 14.2.1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
- La Commissione Provinciale per l'Artigianato ed il Comune si trasmettono le rispettive documentazioni in caso di apertura, trasferimento, sospensione, cessazione delle attività contemplate nel presente regolamento.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le leggi ed i regolamenti generali in vigore e, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dal T.U. delle leggi sanitarie e per quanto concerne le attività di estetista i riferimenti sono con la legge 24 novembre 1981, n. 689 e con la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e LR 33/01.

#### ART. 24

#### PENALITA'

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalle vigenti leggi del settore.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, di acconciatore, di estetista e affini, potranno, pertanto, essere anche sospese ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento.

#### ART. 25

#### PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dalla applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, nei casi urgenti determinati da motivi di igiene, anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle specifiche leggi di ogni singolo comparto di attività, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo,

la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## ART. 26

### NOTE SULL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

La Legge Regionale del Lazio 13.12.01 n.33, e la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, disciplinano le attività di estetista.

In tale denominazione sono comprese tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, N. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità terapeutiche.

L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti si cui agli articoli 2 - 3 - 4 della legge 8 agosto, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge 443 del 1985.

Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale, di cui all'art. 3 della legge n. 1 del 1990 e 33/01.

Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443e dell'art.1 della legge 33/1997.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1 del 1990 e LR 33/01.

Nelle Imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale di cui trattasi.

L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente alla attività di barbiere o di acconciatore, in forma di imprese esercitate anche nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di

società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'art.1 della legge 133/1997. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I barbieri e gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative al D.Lvo 114/98.

Le imprese autorizzate ai sensi del D.Lvo 114/98, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento Comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 3 della legge n. 1/90 e LR 33/01.

Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo della iscrizione all 'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

Gli esercizi già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal Regolamento comunale, provvedono agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal Comune ai sensi dell'art.11 comma 2 della legge 1/90. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione è revocata (art.10 L.R. 33/01).

### **ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Restano abrogate tutte le norme precedenti riguardanti la materia ed in particolare quelle contenute nel precedente Regolamento Comunale adottato con deliberazione Consiliare n.61 del 15.12.1995

## ESERCIZI IN ATTIVITÀ

### BARBIERI

1. STYLE LADY –STILE MAN snc

Piazza Donato Palmieri 2

### ACCONCIATORI

EN VOQUE NAILS S.N.C.  
CARAVAGGI DANIELA  
STYLE LADY –STILE MAN snc  
SARO sas  
CHIRATTI MARIA GRAZIA  
TOTO' ANNA MARIA  
PERRONE COSIMA  
DE GREGORIO ORLANDO  
CORTINOVIS MARIA TERESA  
SERYLU'

Via della Villa 7E  
Via Roma 4/b  
Piazza Donato Palmieri 2  
Via Cassia km. 24,300  
Via Roma n. 38/B  
Via Roma 16  
Piazza A. De Gasperi 3E  
Viale Umberto I  
Loc. Le Rughe Lotto S4  
Viale Africa 56/58

### ESTETISTI E AFFINI

1. EN VOQUE NAILS s.n.c.  
2. IN BENESSERE S.A.S.  
3. CARAVAGGI DANIELA  
4. STYLE LADY –STILE MAN snc  
5. SOC. SARO sas  
6. LAUDONI ANNA MARIA  
7. CHIRATTI MARIA GRAZIA  
8. IL GIARDINO DELL'EDEN  
9. D'AGOSTINO ANNALISA  
10. TIKISUN snc

Via della Villa 7E  
Viale Africa 70  
Via Roma 4/b  
Piazza Donato Palmieri 2  
Via Cassia Km. 24,300  
Loc. Le Rughe Lotto S4, n. 40  
Via Roma 38/D  
Via della Villa 77/A  
Via Roma n. 10, int. 1  
Viale Africa 84/a

NOTE ESPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE FRA GLI ESERCIZI  
SIMILARI NELLE ATTIVITA' DI BARBIERE – ACCONCIATORE – ESTETISTA

Popolazione al 30/11/2004

– suddivisione in zone e popolazione insediata

NUMERO DI ZONA	DENOMINAZIONE DI ZONA	POPOLAZIONE INSEDIATA
1	<b>FORMELLO CENTRO:</b> CENTRO URBANO/BESCINA/CASTELLI/ FORMELLESE NORD/MONTE MADONNA	5.268
2	<b>FORMELLO-ZONA INDUSTRIALE</b> PRATICELLO/SELVIATA/RESI- DENZIALE/ CASE SPARSE	2.992
3	<b>LE RUGHE</b>	2.454
	<b>TOTALE</b>	10.714

